

**Seminario ASTRID**

***Il coordinamento della finanza pubblica tra diversi livelli di governo e la nuova governance europea***

**Antonello Turturiello**

***Segretario Generale Giunta Regione Lombardia***


***Coordinatore tecnico commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome***

**Roma, 23 gennaio 2025**

# La nuova Governance economica europea

Finalità del Regolamento è rafforzare le posizioni di bilancio, nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche: **«Braccio preventivo»**

- **Riduzione e sostenibilità del debito** perseguite su un'analisi di rischio e tradotte in obiettivi di correzione dei saldi di bilancio
- **Attraverso Unico vincolo** funzionale al perseguimento di questi obiettivi è il **«limite alla crescita della spesa netta»**, individuato dalle **«traiettorie di riferimento» (4 anni + 3)** predisposte dalla Commissione e dai **«Piani strutturali nazionali»** che individuano la dinamica di evoluzione della spesa entro l'orizzonte del periodo di aggiustamento **in modo da garantire la sostenibilità del debito e il suo avvio verso** un percorso di riduzione al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento o che rimanga a livelli prudenti, assicurando nel contempo che il disavanzo di bilancio sia mantenuto al di sotto del 3 % del PIL a medio termine.
- I singoli Stati membri presentano un **Piano fiscale strutturale di medio termine** (4 anni o 5 anni durata della legislatura nazionale) = **IMPEGNO POLITICO APPROVATO DAL CONSIGLIO**



**Ciclo Audizioni presso la Commissione 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica congiuntamente alla Commissione V (Bilancio, tesoro, programmazione) della Camera dei Deputati**

*Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio, a seguito della riforma della governance economica europea*

# La nuova Governance economica europea

«Gli Stati membri potrebbero utilizzare indicatori alternativi ai fini del bilancio nazionale (ad esempio, il saldo strutturale), ma la sorveglianza di bilancio annuale a livello dell'UE verrebbe condotta esclusivamente utilizzando questo indicatore operativo unico e quindi il percorso di spesa.» Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE COM (2022) 583 definitivo

**Le Regioni hanno sostenuto nell'ambito della Audizione al Parlamento sulla Governance europea che l'adozione anche a livello territoriale di un sistema fondato sul tetto di spesa fosse impraticabile e soprattutto inutile alla luce dei risultati raggiunti e delle previsioni costituzionali nonché della giurisprudenza costituzionale.**

- Le nuove regole **non devono pregiudicare gli attuali principi di equilibrio di bilancio rispettati dagli enti territoriali** secondo quanto previsto dal D.lgs118/2011 e dalla legge 243/2012 = **RESPONSABILITA' DELLA PROPRIA SPESA**
- I tetti di spesa primaria sarebbero anacronistici se applicati a **enti che già rispettano gli equilibri di bilancio e la regola dell'indebitamento solo per spese di investimento.**
- Si auspica che **non vengano create nuove regole di spesa che non farebbero che complicare e rendere poco trasparente la situazione contabile degli enti territoriali e il loro effettivo apporto agli equilibri di finanza pubblica.**
- Si ritiene che il rispetto degli equilibri di bilancio sia la più **«semplice variabile osservabile»** *Deliberazione n. 19/Sezaut/2019/INPR della Corte dei conti – Sezione autonomie*

# La nuova Governance economica europea

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha sostenuto la peculiarità normativa del quadro finanziario degli enti territoriali per raggiungere **l'obiettivo della "sostenibilità del debito"**

Norme in vigore sull'indebitamento solo per investimenti per Regioni ed enti locali

Ancor prima del Patto di stabilità e pareggio di bilancio L. 243/2012


- **art.119 della Costituzione**, novellato nel 2001, al comma 6 ultimi periodi, prevede che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni *"Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti."*
- La disposizione **era già presente nell'ordinamento** previsto per le Regioni a Statuto ordinario nella **legge del 1970, n.281** ove si stabiliva che *"le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento- (Per le Regioni sono vietate le cosiddette **emissioni bullet**.- art.62, D.L.112/2008.)"*

# La nuova Governance economica europea

- Le spese di investimento regionali sono finanziate da avanzo corrente, entrate in capitale ed eventualmente debito (*// «debito» è solo per investimenti, a differenza dello Stato che se il Parlamento autorizza può far debito indipendentemente dalla tipologia di spesa*).
- A tal proposito la Corte Cost. (non ultima Sent. 235/2021) ha più volte enunciato il principio che **la contrazione del debito è condizionato dalla sostenibilità economica del suo rientro** e dalla trasparenza dei meccanismi di risanamento in termini di responsabilità di mandato e di **equilibrio intergenerazionale** (ex multis, sentenza n. 18 del 2019). *“// rispetto del principio di equità intergenerazionale comporta la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo. ....”*
  - ❑ L'avanzo corrente o risparmio pubblico sconta le rate di ammortamento e la quota di interessi passivi sull'indebitamento contratto, ***a differenza della tecnica che assume a valore di riferimento l'Avanzo primario ossia al netto degli interessi passivi.***
  - ❑ Per le Regioni l'avanzo corrente è la quota di entrate correnti e continuative a cui non corrisponde spesa corrente continuativa e che è utilizzabile per l'autofinanziamento degli investimenti.

# La nuova Governance economica europea

- ✓ **Non ha senso misurare la spesa primaria degli EETT** perché, si ribadisce, **sono già sono tenuti** a livello di comparto regionale e nazionale, a conseguire **il saldo non negativo** di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 anche ai fini della legittima contrazione del debito, mentre, a livello di singoli enti, devono essere rispettati esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
- ✓ **Proprio per il fatto che gli EETT rispettano gli equilibri previsti, la Corte Costituzionale ha affermato che gli avanzi di amministrazione restano nelle disponibilità degli enti territoriali: non è corretto parlare di «preclusione da parte dello Stato al loro utilizzo».**

 **Legge di bilancio 2024 – 2026 prevede un ulteriore contributo alla finanza pubblica alle Regioni a statuto ordinario di 305 milioni per l'anno 2024 e di 350 milioni di euro annui dal 2025 al 2028 (L.213/2023, c.527) , contributo aggiuntivo a quello già previsto a legislazione vigente di 200 milioni di euro (di cui circa 175 milioni per le Regioni a statuto ordinario) annui dal 2023 al 2025:**

Audizione del 13/11/2023 della Corte dei conti sul disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (A.S. 926): **“Si tratta, di fatto, di un contributo aggiuntivo rispetto alla modalità ordinaria che, ai sensi dell'art. 1, c. 819 e ss. della legge n. 145/2018 prevede il concorso alla finanza pubblica da parte di tutti gli enti territoriali attraverso il conseguimento di un risultato di competenza non negativo, come desunto dal prospetto degli equilibri di bilancio di cui all'allegato 10 del d.lgs. 118/2011.”**

# La nuova Governance economica europea

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha sostenuto la peculiarità normativa del quadro finanziario degli enti territoriali per raggiungere l'obiettivo della "sostenibilità del debito"

## DEF 2024

Le considerazioni evidenziate nel DEF 2023 sono ancora valide:

« ..... La normativa vigente, assicurando la piena attuazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione e in conformità con l'interpretazione della Corte costituzionale, stabilisce l'obbligo del rispetto dei seguenti equilibri di bilancio per tutti gli enti territoriali.....»

### Debito amministrazioni locali:

- in riduzione in termini percentuali e in valore assoluto rispetto al PIL;
- in riduzione rispetto allo stock del debito: dal 4,2% sul totale nel 2022 al 3,1% nel 2027 (secondo le attuali stime)

TAVOLA III.11: DEBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER SOTTOSETTORE (milioni e % del PIL) (1)


	2023	2024	2025	2026	2027
Livello al lordo dei sostegni finanziari Area Euro (2)					
Amministrazioni pubbliche	2.863.438	2.980.947	3.109.779	3.224.405	3.305.546
in % del PIL	137,3	137,8	138,9	139,8	139,6
Amministrazioni centrali (3)	2.797.759	2.917.213	3.047.918	3.164.397	3.247.841
Amministrazioni locali (3)	111.895	109.950	108.077	106.224	103.921
Enti di previdenza e assistenza (3)	134	134	134	134	134
Livello al netto dei sostegni finanziari Area Euro (2)					
Amministrazioni pubbliche	2.808.493	2.926.337	3.055.738	3.171.355	3.253.526
in % del PIL	134,7	135,3	136,5	137,5	137,4
Amministrazioni centrali (3)	2.742.614	2.862.603	2.993.877	3.111.347	3.195.821
Amministrazioni locali (3)	111.895	109.950	108.077	106.224	103.921
Enti di previdenza e assistenza (3)	134	134	134	134	134

(1) Nota: Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.


(2) Cfr. Nota 2 Tavola III.10.

(3) Al lordo delle passività nei confronti degli altri sotto settori.

Debito delle amministrazioni pubbliche per sottosettore



Debito AALL (ENTI TERRITORIALI)



# La nuova Governance economica europea

## PSB 2025 – 2029 – Enti territoriali

### Contesto: il PSB prende atto:

- riforma della *governance* economica europea: **principio dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito** delle pubbliche amministrazioni, sanciti a livello costituzionale dagli articoli 81 e 97, dovranno essere **declinati in modo tale da garantire il rispetto del vincolo alla crescita della spesa netta**;
- **Tener conto del grado di autonomia finanziaria, amministrativa, regolamentare e statutaria degli enti territoriali, sancito a livello costituzionale**;
- necessità di assicurare, in ogni caso, gli equilibri di bilancio e le regole già previste dall'ordinamento vigente
- **L'obbligo del rispetto del saldo in capo a ciascun ente territoriale deve tenere conto, quindi, anche delle entrate accantonate e vincolate nel corso dell'esercizio. Contestualmente, devono essere mantenuti i limiti previsti a legislazione vigente per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti in disavanzo.**

→ Gli equilibri ... definiti da soli non permettono, tuttavia, di assicurare il concorso degli enti territoriali all'obiettivo di crescita della spesa netta. **A questo fine potrebbe essere previsto un contributo al bilancio dello Stato da parte dei singoli enti territoriali con trattenuta diretta sui trasferimenti erariali o, in alternativa, prevedendo per gli enti in disavanzo l'obbligo di incrementare l'importo del disavanzo da ripianare nell'esercizio e per gli enti in avanzo l'obbligo di accantonare in bilancio un fondo di parte corrente da destinare negli esercizi successivi al finanziamento degli investimenti e all'estinzione anticipata del debito. ....**


→ L'applicazione agli enti territoriali delle nuove regole fiscali a livello di comparto implica, in ogni caso, **la necessità di individuare le entrate discrezionali il cui aumento consente una corrispondente maggiore spesa primaria rispetto al limite di spesa autorizzato** e, al contrario, la cui diminuzione comporta una corrispondente minore spesa primaria rispetto al limite di spesa autorizzato.

*Coordinamento con il percorso di attuazione del **federalismo fiscale** e dell'**autonomia differenziata** fondato sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali garantiti dall'art. 117 della Costituzione su tutto il territorio nazionale.*

# Coordinamento della finanza pubblica tra diversi livelli di governo

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha hanno più volte sollecitato sia **l'attivazione della Conferenza permanente per il Coordinamento della Finanza pubblica**, per concordare fra tutti i livelli di governo il quadro pluriennale delle risorse disponibili, di eventuali riduzioni dei contributi vigenti o di eventuali contributi ulteriori alla finanza pubblica per comparto e definire le modalità di attuazione =

➤ **CERTEZZA DELLA PROGRAMMAZIONE.**



**Necessità di un confronto leale, continuativo nel tempo e collaborativo con il Governo** per approdare nel momento della redazione dei principali atti di programmazione dell'anno a una convergenza di intenti con norme definite. Oltretutto proprio la “pluriennalità” richiesta dalla *governance* economica europea obbliga necessariamente a un esercizio di pianificazione che dovrà essere costante per tutti i livelli di governo.

- Necessità di **adeguamento normativo** (costituzione, legge rinforzata, legge di contabilità, altro)
- Caratteristiche del nostro **assetto istituzionale** (livello di governo; comparti; dimensioni e manovrabilità della spesa)
- **Autonomia finanziaria degli enti** (enti territoriali e costituzione). Federalismo fiscale e autonomia differenziata. LEP. Necessità di un coordinamento della finanza pubblica
- **Differenti sistemi contabili** su cui applicare le regole per il raggiungimento degli obiettivi di spesa (finanziario/economico patrimoniale).  
**Discrasia:** Traiettorie di spesa definite secondo le regole sec 2010 (accrual), mentre il debito è sostanzialmente «cassa».

# Manovra di bilancio 2025 - 2027

## Punti positivi

Raccolte le sollecitazioni delle Regioni che hanno sostenuto nell'ambito dell'Audizione al Parlamento sulla Governance europea, che l'adozione anche a livello territoriale di un sistema fondato sul tetto di spesa fosse impraticabile e soprattutto inutile per gli enti territoriali alla luce dei risultati raggiunti e delle previsioni costituzionali nonché della giurisprudenza costituzionale. La Manovra, infatti, prevede una **modalità di partecipazione al contributo di finanza pubblica che esclude l'applicazione agli enti territoriali di un tetto alla spesa corrente primaria**, come previsto invece per lo Stato dalla nuova governance economica europea, anche se si anticipa che "qualora nel corso di ciascun anno dal 2025 al 2029 risultino andamenti di spesa corrente degli enti territoriali non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, possono essere previsti ulteriori obblighi di concorso a carico dei medesimi enti."

### Si prevede:

- il **rifinanziamento del Fondo sanitario nazione** per 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, 5.015,4 milioni di euro per l'anno 2026, 5734,4 milioni di euro per l'anno 2027, 6605,7 milioni di euro per l'anno 2028, 7667,7 milioni di euro per l'anno 2029 e 8840,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. il rifinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale di un importo maggiore del tasso di crescita previsto dal Piano Strutturale di Bilancio 2025 – 2029, (a titolo esemplificativo il tasso di crescita del 2025 è del 2% circa a fronte di un tasso di crescita della spesa previsto nel PSB dell'1,3%.

	2025	2026
<b>FSN - a legislazione vigente</b>	<b>135.391</b>	<b>135.517</b>
<i>variazione % annua</i>	1,0%	0,1%
<b>variazione l. 207/2024, c.273 - Legge bilancio 2025</b>	<b>1.302</b>	<b>5.015,4</b>
<b>totale FSN L.B. 2025</b>	<b>136.693</b>	<b>140.532</b>
	2,00%	2,81%
<i>per memoria impegno tasso di crescita della spesa annuo PSB</i>	1,3%	1,6%

- un **incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale**, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 di 120 milioni di euro nel **2025** (tasso di crescita superiore al 2%);
- il **rifinanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico**, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successivi rifinanziamenti, per 1,266 miliardi di euro dal 2027 al 2036, recuperando quanto evidenziato dalle Regioni in occasione del DL 19/2024 che ne aveva previsto il taglio corrispondente.

# Manovra di bilancio 2025 - 2027

## Punti di attenzione – contributo alla finanza pubblica

- **Importante e significativa progressione pluriennale del contributo alla finanza pubblica previsto dal Ddl Bilancio dello Stato 2025**, pur nella forma di accantonamenti al bilancio di spesa corrente da destinare al finanziamento di investimenti nell’anno successivo o al ripiano del disavanzo di amministrazione in relazione al risultato di amministrazione dell’anno precedente, fermo restando gli obblighi previsti per il pareggio di bilancio: sommati a quelli degli **anni precedenti, si oltrepassa 1 miliardo dal 2026**.
- **Impraticabilità sul versante della sostenibilità del contributo** in quanto si “scarica” sul 20% circa della spesa corrente regionale relativa alla altre funzioni proprie delle regioni diverse dalla Sanità che devono essere finanziate secondo l’art.119 Cost (Le risorse devono consentire di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite)
  - Il contributo alla finanza pubblica si colloca all’interno della “cornice” dell’art. 119 Cost che non prevede la possibilità di debito per gli enti territoriali se non per investimenti, **ogni contributo aggiuntivo alla finanza pubblica determina una riduzione di spesa sulle funzioni proprie regionali o dei LEP/LEA ovvero un aumento della pressione fiscale lasciata alla responsabilità regionale**
  - **Per le RSO non ancora definita la modalità per assolvere al contributo di finanza pubblica relativo alla legge 213/2023 per gli anni 2025 – 2028 che le Regioni auspicano possa essere declinata secondo le previsioni del DL 113/2024.**

art. 1 co. 786-788: Contributo alla finanza pubblica aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente (milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028	2029	Totali
Regioni a statuto ordinario	280	840	840	840	1.310	4.110
Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano	150	440	440	440	700	2.170
I comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna	130	260	260	260	440	1.350
Le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna	10	30	30	30	50	150
<b>Totale</b>	<b>570</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>	<b>2.500</b>	<b>7.780</b>

Contributi alla finanza pubblica RSO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	totale
L. 178/2020	175	175	175					<b>525</b>
L. 213/2023 + DL 215/2023		305	350	350	350	350		<b>1.705</b>
L.207/2024 c. 786			280	840	840	840	1.310	<b>4.110</b>
<b>Totale</b>	<b>175</b>	<b>480</b>	<b>805</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.310</b>	<b>6.340</b>

# Manovra di bilancio 2025 - 2027




## Contributo alla finanza pubblica

Il contributo alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome appare chiaro nella sua importanza e progressione anche dall'analisi degli effetti netti della manovra:

(Estratto "Documentazione di finanza pubblica. novembre 2024. Legge di bilancio 2025. Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi A.C. 2112)

**Figura 3 - Analisi settoriale della manovra 2025-2027**

Dati in milioni di euro



Fonte: elaborazione su dati dei prospetti riiepilogativi allegati ai due provvedimenti che compongono la manovra (DDL di bilancio e DL 155/2024).

# Manovra di bilancio 2025 - 2027

## Contributo alla finanza pubblica

Fra i settori che offrono effetti netti di miglioramento del deficit, contribuendo quindi alla copertura della manovra, si segnala il settore delle Regioni e degli Enti locali, con una incidenza netta crescente nel triennio (da circa 514 milioni nel 2025 a 2,2 miliardi nel 2027).

Estratto "Documentazione di finanza pubblica. novembre 2024. Legge di bilancio 2025. Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi A.C. 2112 -

Tabella 6 - Analisi settoriale della manovra 2025-2027 -Parte B (Coperture)

MEZZI DI COPERTURA	Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027
<b>REGIONI E ENTI LOCALI</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>2.065</b>	<b>2.673</b>
Contributo alla finanza pubblica enti territoriali	0	570	1.570	1.570
Altro	0	270	495	1.103
di cui: minore spesa per interessi abrogazione sistema tesoreria unica			141	232

Tabella estratta da memoria dell'UPB "Audizione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio nell'ambito delle audizioni preliminari all'esame del disegno di legge di bilancio per il 2025 (C. 2112-bis) del 5 novembre 2024"


	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>Risorse per la spesa di parte corrente</b>										
<b>RSS</b>										
Regolazioni finanziarie, restituzioni di ristori COVID-19 in eccesso rispetto alla perdita del gettito (art. 95)	-1.233	0	-433	0	0	0	0	0	0	0
Contributo alla finanza pubblica <sup>(2)</sup>	-150	-440	-440	-440	-700	0	0	0	0	0
Effetti finanziari (a)	-1.383	-440	-873	-440	-700	0	0	0	0	0
<b>RSO</b>										
Finanziamento del trasporto pubblico locale (art. 97)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributo alla finanza pubblica	-280	-840	-840	-840	-1.310	0	0	0	0	0
Effetti finanziari (b)	-160	-840	-840	-840	-1.310	0	0	0	0	0
<b>Comuni</b>										
Incremento FSC (art. 100)	56	112	168	224	280	306	306	306	306	306
Istituzione fondo per l'assistenza ai minori (art. 101)	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
Contributo alla finanza pubblica	-130	-260	-260	-260	-440	0	0	0	0	0
Effetti finanziarie (c)	26	-48	8	-36	-160	306	306	306	306	306
<b>Province e Città metropolitane</b>										
Contributo per le funzioni fondamentali (art. 102)	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0
Contributo alla finanza pubblica	-10	-30	-30	-30	-50	0	0	0	0	0
Effetti finanziarie (d)	40	20	20	20	0	50	0	0	0	0
<b>Risorse per la spesa conto capitale</b>										
<b>Totale Enti territoriali</b>										
Tagli ai trasferimenti in conto capitale (e)	-370	-304	-776	-998	-1.193	-1.470	-1.068	-983	-944	-765
Utilizzo degli accantonamenti per il contributo alla finanza pubblica (f)	0	30	150	340	600	760	930	760	380	90
Disposizioni finanziarie e finali (a + b + c + d + e + f)	-1.848	-1.582	-2.311	-1.954	-2.763	-354	168	83	-258	-369

Fonte: elaborazioni sui dati della Relazione tecnica e del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del DDLB 2025.

(1) Sono riportati gli effetti in termini di saldo netto da finanziare tranne che per le voci relative al contributo alla finanza pubblica e all'utilizzo degli accantonamenti per il contributo alla finanza pubblica per i quali si fa riferimento agli effetti sull'indebitamento netto. – (2) Il contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano è proporzionato per il sistema integrato comprensivo dei rispettivi Enti locali.

# Il contributo agli obiettivi di finanza pubblica

## RSO Contributo delle Regioni a Statuto Ordinario agli obiettivi di finanza pubblica dal 2011 (milioni di euro)



- Il rispetto annuale degli obiettivi di pareggio è ancor più apprezzabile alla luce del notevole contributo delle Regioni in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica negli anni dal 2010 ad oggi.
- L'accumularsi anno dopo anno delle manovre ha condotto a raggiungere il picco nel 2019, con un **concorso cumulato delle regioni a statuto ordinario (RSO) di 20,3 miliardi**, con la sovrapposizione di tagli e riduzione ai livelli tendenziali di spesa in materia sanitaria ed extrasanitaria.
- Il D.Lgs. 68/2011 prevede la riassegnazione dei tagli operati con il DL 78/2010 (tagli trasferimenti ex lege 59/1997) per 4,5 miliardi per l'esercizio delle funzioni **che ancora permangono in capo alle regioni.**



RSS

Concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome

# Il contributo agli obiettivi di finanza pubblica

A fronte di questo notevole contributo delle Regioni in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica negli anni dal 2011 ad oggi, **si segnala il rispetto annuale degli obiettivi di pareggio.**

- Il contributo agli obiettivi di finanza pubblica negli anni è ancora più rilevante alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale (da ultimo la sentenza n.103/2018) che hanno chiarito che i **tagli agli enti territoriali devono avvenire sulla base del principio di temporaneità e transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica** (*al contrario i tagli operati con il DL 78/2010 - tagli trasferimenti ex lege 59/1997- per 4,5 miliardi per l'esercizio delle funzioni **che ancora permangono in capo alle regioni***).
- Le singole misure di contenimento della spesa pubblica devono presentare il carattere della temporaneità e **richiedono che lo Stato definisca di volta in volta, secondo le ordinarie scansioni temporali dei cicli di bilancio, il quadro organico delle relazioni finanziarie con le Regioni e gli enti locali, per non sottrarre al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistemici delle singole manovre di finanza pubblica.**

# Manovra di bilancio 2025 - 2027

## Punti di attenzione - Investimenti

- **Cancellazione delle risorse per investimenti territoriali della L.145/2018, art.1, c.134 pari a -2,376,5 mld**
  - Gli effetti di questa norma sono amplificati dagli accantonamenti in bilancio di spesa corrente per il contributo alla finanza pubblica, da destinare al finanziamento di investimenti nell'anno successivo o al ripiano del disavanzo di amministrazione in relazione al risultato di amministrazione dell'anno precedente. Molti Enti si troveranno semplicemente ad accelerare il ripiano del debito. La cancellazione delle risorse per investimenti della L.145/2018, art.1, c.134, determina per queste regioni l'impossibilità di effettuare investimenti.
  - **Nelle Regioni in disavanzo le manovre di finanza pubblica regionale sono dedicate a ridurre il proprio debito e in alcuni casi non possono essere utilizzate per investimenti considerato ormai raggiunto il limite massimo della rata possibile per contrarre debito con ciò precludendo alle stesse di migliorare la crescita del PIL.**
  - **Nel caso ci fossero programmazioni pluriennali relativamente all'impiego delle predette risorse, si aprono nei bilanci ulteriori criticità finanziarie sul versante delle necessità di copertura a carico dei medesimi bilanci.**

taglio risorse investimenti territoriali 2027 - 2034	<b>-2.377</b>
investimenti recuperati in edilizia sanitaria	1.266
sbilanciamento	<b>-1.111</b>

# Manovra di bilancio 2025 - 2027

## Punti di attenzione - Effetti riforma dell'IRPEF

**Positiva la possibilità di proroga per il triennio 2025 – 2027 dell'attuale regime degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento per il triennio 2025 – 2027 per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nelle more dell'attuazione del D.lgs.68/2011, si sottolinea che il tema delle possibili minori entrate derivanti dalla modifica degli scaglioni IRPEF per gli enti territoriali è rinviata al prossimo anno quando gli enti saranno chiamati a redigere il bilancio di previsione 2026 – 2028.**

**È necessario, sia nell'ottica della pluriennalità del programma Strutturale di bilancio 2025 – 2029, sia in applicazione delle leggi vigenti prevedere una soluzione legislativa rispettosa dei principi dall'art.119 della Costituzione ossia il concetto che l'ordinario metodo di finanziamento delle funzioni regionali non prevede trasferimenti e della legge 42/2009 (art.2, c. 2, lett.t)) per salvaguardare l'attuale livello di autonomia finanziaria regionale, secondo il principio “non si torna indietro” sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2004.**

*legge 42/2009 (art.2, c. 2, lett.t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;*

**Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione (IRBA)-** Rimane ancora irrisolta la questione connessa alla abrogazione dell'IRBA per la quale il Governo avrebbe dovuto indicare idonea e congrua copertura.

# Manovra di bilancio 2025 - 2027

## Tavolo tecnico presso il MEF per «osservare l'andamento delle grandezze finanziarie delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano alla luce della nuova governance europea»

(art.9, c.3 bis, DL 155/2024)

### QUESTIONI APERTE (anche in relazione alla normativa precedente)

- **Entità del contributo alla finanza pubblica cumulato** in relazione alla **salvaguardia degli equilibri di bilancio e all'esercizio delle proprie funzioni, modalità per assolvere al contributo relativo alla legge 213/2023 per gli anni 2025 – 2028;**
- **Impossibilità per gli enti territoriali di contrarre debito per spesa corrente** (oltre l'obbligo del pareggio di bilancio) che determina una riduzione di spesa sulle funzioni proprie regionali o dei LEP/LEA ovvero un aumento della pressione fiscale lasciata alla responsabilità regionale;
- **Inattuabilità** per molti Enti della **norma che prevede l'utilizzo degli accantonamenti** in bilancio di spesa corrente per il finanziamento di **investimenti** nell'anno successivo;
- **Cancellazione delle risorse per investimenti** della L.145/2018, art.1, c.134 per tutte le regioni;
- Opportunità di **operazioni di consolidamento del debito** tra l'amministrazione centrale e le amministrazioni territoriali senza generare un incremento dello stock di debito complessivo, attuando politiche di bilancio orientate ad operazioni di contrazione del costo del servizio del debito e verso politiche di crescita e sviluppo dei settori produttivi, delle reti infrastrutturali e di offerta di servizi alle famiglie;
- Valutare **l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione** per favorire la crescita dell'economia e **soluzioni** di carattere **strutturale** e non temporanee **sul FAL** (Fondo Anticipazioni Liquidità) a decorre dall'esercizio 2025.